Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Azione revocatoria: presupposti, onere della prova e prescrizione

L'oggettività del danno, la **tutela del credito** litigioso e il rigore sui termini prescrizionali alla luce della recente giurisprudenza di legittimità

Bruno Taverniti Diritto Civile & Obbligazioni e Contratti 17 Settembre 2026 Lettura 23 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 17 settembre 2026: La Suprema Corte di Cassazione consolida l'interpretazione estensiva dell'*eventus damni* qualitativo, garantisce l'azione ai titolari di crediti litigiosi ed eventuali e ancora il *dies a quo* prescrizionale alla conoscibilità legale derivante dai registri immobiliari.

Abstract (Italiano)

L'indagine sui **presupposti dell'azione revocatoria ordinaria** ex artt. 2901 ss. c.c. impone una rigorosa perimetrazione dell'oggettività del danno e del riparto probatorio. L'orientamento consolidato della Suprema Corte ha chiarito che l'*eventus damni* non si identifica esclusivamente con la diminuzione aritmetica del patrimonio, ma si configura anche in presenza di modificazioni qualitative, quali la conversione di beni stabili in cespiti volatili. Corollario di tale impostazione è l'alleggerimento dell'onere probatorio a carico del creditore, bilanciato dall'onere del debitore convenuto di dimostrare l'effettiva capienza del patrimonio residuo. L'analisi si estende al regime agevolato previsto per gli atti a titolo gratuito (tra cui trust e fondo patrimoniale), rispetto ai quali lo stato soggettivo del beneficiario risulta neutro ai fini dell'inefficacia. Centrale appare inoltre la garanzia del credito litigioso ed eventuale, tutelabile senza necessità di titolo esecutivo. Infine, il decorso della prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c. è indissolubilmente legato alla data della trascrizione dell'atto dispositivo, escludendo qualsivoglia efficacia interruttiva della mera diffida stragiudiziale.

Abstract (English)

The analysis of the prerequisites for the ordinary revocatory action under Articles 2901 et seq. of the Italian Civil Code requires a rigorous delineation of objective harm and the burden of proof. The established orientation of the Supreme Court clarifies that objective harm is not solely an arithmetic

reduction of assets but includes qualitative modifications, such as converting stable property into volatile assets. A direct consequence is the easing of the evidentiary burden on the creditor, counterbalanced by the debtor's obligation to prove the adequacy of the remaining estate. The examination extends to the favorable regime for gratuitous acts (including trusts and family funds), where the beneficiary's subjective state is irrelevant for the purposes of setting the act aside. Furthermore, the protection of disputed and contingent claims is central, actionable without an enforceable title. Finally, the five-year limitation period under Article 2903 of the Civil Code strictly runs from the date of transcription of the disposing act, ruling out any interruptive effect of extrajudicial notices.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Alterazione qualitativa del patrimonio:** L'*eventus damni* si perfeziona non solo per la riduzione quantitativa delle garanzie, ma anche a fronte di sostituzioni qualitative insidiose, come la conversione di immobili in liquidità o partecipazioni.
- **Tutela anticipata per il credito litigioso:** La revocatoria assiste anche ragioni creditorie contestate o eventuali, a tutela dell'intero ceto creditorio e non del solo attore, prescindendo dal previo conseguimento di un titolo esecutivo.
- **Atti gratuiti e segregazione patrimoniale:** Trust autodichiarati e conferimenti in fondi patrimoniali subiscono un regime probatorio agevolato, rendendo del tutto irrilevante la *scientia fraudis* dei beneficiari.
- **Rigore sui termini prescrizionali:** Il quinquennio prescrizionale decorre esclusivamente dal compimento della trascrizione immobiliare dell'atto dispositivo; la costituzione in mora stragiudiziale è inidonea a interromperlo.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. si interpreta nel senso che l'eventus damni ricomprende le modificazioni qualitative del patrimonio che rendono più incerta o gravosa l'esecuzione, con conseguente onere del debitore di provare la capienza dei beni residui. Il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c. decorre dalla data della pubblicità legale dell'atto e non può essere interrotto da una diffida stragiudiziale.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

01. Introduzione

La ricostruzione dei **presupposti dell'azione revocatoria ordinaria** ex art. 2901 c.c. costituisce uno dei nodi più complessi del **diritto delle obbligazioni**. Il rimedio pauliano presidia la **garanzia patrimoniale generica** scolpita nell'art. 2740 c.c., impedendo che atti dispositivi del debitore svuotino le ragioni di realizzo coattivo. L'evoluzione del traffico economico e la diffusione di **strumenti di segregazione patrimoniale** hanno mutato la fisionomia dell'istituto. La giurisprudenza di legittimità non concepisce più la revocatoria come mera sanzione della frode conclamata. Essa opera come **tutela conservativa dinamica**, destinata a reagire contro ogni alterazione dell'asse patrimoniale che renda incerta, difficoltosa o dispendiosa l'esecuzione forzata. La recente ordinanza della Cassazione civile n. 5858 del 15 marzo 2026[1] evidenzia come la tenuta del sistema dipenda da un **rigoroso equilibrio temporale**. La legittimazione a esperire l'azione compete non soltanto al singolo creditore, ma anche al **curatore del fallimento** del debitore, ai sensi dell'art. 66 l.fall., a tutela dell'intero ceto creditorio concorsuale, pregiudicato dagli atti dispositivi compiuti dall'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento.

Il perimetro oggettivo dell'istituto ha subito un'intensa espansione interpretativa. Il requisito dell'*eventus damni* non coincide con lo **stato di insolvenza** né esige la distruzione quantitativa della consistenza patrimoniale. La Suprema Corte riconosce autonoma rilevanza al **pregiudizio di carattere qualitativo**. La conversione di un immobile in denaro contante o in quote di partecipazione societaria espone il creditore a rischi insidiosi di occultamento. Ne discende una redistribuzione dell'**onere della prova** conforme ai canoni di **vicinanza della prova**. L'attore è tenuto a dimostrare la modificazione peggiorativa della garanzia patrimoniale, mentre incombe sul convenuto l'eccezione di **capienza del patrimonio residuo**. Tale asimmetria probatoria si coordina con l'estensione della tutela ai **crediti litigiosi ed eventuali**, azionabili senza la previa formazione di un **titolo esecutivo** e senza arresti processuali.

Sul versante soggettivo, la disciplina codicistica traccia una netta cesura tra negozi a titolo oneroso e **atti a titolo gratuito**. Figure come il **trust autodichiarato**, il **fondo patrimoniale** e i trasferimenti patrimoniali in sede di separazione personale sono attratti nell'orbita della gratuità. L'**inefficacia relativa** dell'atto prescinde dallo stato soggettivo dei beneficiari. Questa estensione della tutela incontra un limite invalicabile nella **prescrizione quinquennale** ex art. 2903 c.c. Il decorso del tempo è ancorato alla **pubblicità dichiarativa legale**, escludendo scorciatoie stragiudiziali. L'indagine verifica i presupposti costitutivi del rimedio, le strategie probatorie e i confini della stabilità dei traffici giuridici secondo i più recenti approdi di legittimità.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

02. Presupposti dell'azione revocatoria ordinaria: l'oggettività del danno

2.1 — Eventus damni qualitativo: la conversione di beni stabili in cespiti volatili

L'elemento cardine della tutela revocatoria risiede nell'oggettiva lesione della garanzia patrimoniale generica. Tradizionalmente, l'*eventus damni* veniva ricondotto a una **perdita quantitativa**, misurata sul divario tra attivo e passivo. La giurisprudenza di legittimità ha superato ogni lettura rigidamente contabile dell'art. 2901 c.c. Non si richiede che l'atto dispositivo determini l'insolvenza del debitore o un disavanzo patrimoniale irreparabile nel **saldo patrimoniale** complessivo. È sufficiente che la dismissione o la trasformazione del patrimonio cagioni una **maggiore difficoltà nell'esazione coattiva**. Il pregiudizio si configura quando la soddisfazione del credito diviene incerta o notevolmente più dispendiosa. Come ribadito dall'ordinanza della Terza Sezione Civile n. 4554 del 28 febbraio 2026[2], la soglia di rilevanza del danno è ancorata alla mera **esposizione a pericolo** della fruttuosità dell'**esecuzione forzata**.

La dimensione qualitativa del danno assume un rilievo determinante nelle compravendite immobiliari e nei conferimenti societari. L'alienazione di un **bene immobile** verso corrispettivo in danaro non altera, dal punto di vista meramente aritmetico, il saldo attivo del debitore. Il cespite viene surrogato da una somma equivalente di pari valore economico. La giurisprudenza ravvisa in tale vicenda un tipico **pregiudizio qualitativo della garanzia**. Il denaro costituisce un **bene mobile fungibile** per eccellenza, facilmente occultabile, consumabile o trasferibile all'estero. L'immobile, al contrario, offre una garanzia stabile, visibile nei **pubblici registri** e agevolmente sottoponibile a pignoramento. Anche a prescindere da una singola vicenda tipizzata, il denaro e le partecipazioni societarie espongono strutturalmente il creditore a un rischio di occultamento e a complessi **vincoli statutari** che l'immobile, per sua natura stabile e pubblicamente registrato, non presenta.

La **valutazione giudiziale** della lesività deve essere condotta con **giudizio prognostico ex ante**, riferito all'epoca del compimento dell'atto. Il giudice di merito non deve verificare se al momento del giudizio residuino somme di danaro, ma se l'atto abbia reso la **realizzazione coattiva del credito** più problematica. La fungibilità del danaro e la difficoltà di rintracciarlo con gli ordinari strumenti di **ricerca telematica dei beni** ex art. 492-bis c.p.c. giustificano la presunzione di pericolosità. Tale conclusione

vale a maggior ragione quando il debitore dismette l'unico cespite immobiliare di proprietà. In questa evenienza, la **natura lesiva** dell'atto è considerata *in re ipsa*, dispensando l'attore da indagini patrimoniali complesse. L'**assetto degli interessi** privilegia la certezza del creditore rispetto all'insindacabilità delle scelte gestorie del debitore.

2.2 — La tutela del credito litigioso ed eventuale senza titolo esecutivo

La legittimazione all'esperimento dell'**azione pauliana** non presuppone la titolarità di un credito certo, liquido ed esigibile. L'art. 2901 c.c. accoglie una **nozione lata di credito**, comprensiva delle **ragioni creditorie meramente eventuali**, condizionate o sub iudice. L'azione conservativa prescinde dal previo conseguimento di un **titolo esecutivo**. Chi vanta un'**aspettativa legittima** di soddisfacimento è abilitato a reagire tempestivamente contro gli atti di disposizione lesivi. Tale principio assume primaria rilevanza per i **crediti risarcitori** da **fatto illecito** o da inadempimento contrattuale. L'anteriorità della pretesa rispetto all'atto dispositivo si determina con riguardo al **momento genetico** dell'obbligazione, e non alla data della successiva sentenza di condanna. La regola presuppone che l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito: la giurisprudenza verifica con attenzione tale sequenza cronologica, poiché dalla sua ricostruzione dipende l'applicabilità del regime ordinario di cui al primo comma dell'art. 2901 c.c., più agevole per il creditore, rispetto all'ipotesi, di più rigorosa prova, dell'atto dolosamente preordinato prima ancora che il credito sorgesse. Come chiarito da Cassazione civile Sez. III n. 16845 del 23 giugno 2025[3], l'art. 2901 c.c. accoglie una **nozione lata di credito**, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi.

L'ampliamento della tutela si estende coerentemente ai crediti derivanti da regresso nelle obbligazioni solidali e alle pretese indennitarie ancora non liquidate. Ritenere necessaria la certezza del credito equivarrebbe a privare il creditore di ogni presidio cautelare durante i **tempi fisiologici del contenzioso**. Il debitore convenuto potrebbe alienare indisturbato l'intero patrimonio nelle more del **giudizio di cognizione**. La funzione conservativa della revocatoria risponde proprio all'esigenza di **cristallizzare la garanzia patrimoniale** in pendenza dell'accertamento. L'inefficacia dell'atto dispositivo rende il bene aggredibile in sede esecutiva soltanto quando il creditore avrà ottenuto un titolo munito di **efficacia esecutiva**. Sino a quel momento, la sentenza revocatoria funge da **argine preventivo** contro le dispersioni patrimoniali. La funzione del rimedio, del resto, non è restitutoria in favore del singolo attore, bensì conservativa della garanzia generica sul patrimonio del debitore a beneficio dell'intero ceto creditorio, compresi i creditori meramente eventuali che dovessero sopravvenire nelle more del giudizio.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cass. Civ. Sez. III n. 4554/2026	Favorevole / Accolto	L'eventus damni prescinde dall'insolvenza conclamata ed è integrato dal mero pericolo di maggiore difficoltà nell'esazione coattiva.
Cass. Civ. Sez. III n. 16845/2025	Neutro / Orientamento	Anche il credito litigioso o eventuale, non ancora coperto da titolo esecutivo, legittima l'azione revocatoria.
Cass. Civ. Sez. III n. 14417/2024	Favorevole / Accolto	Il fondo patrimoniale e' atto a titolo gratuito; per la scientia damni basta la mera consapevolezza del pregiudizio.
Cass. Civ. Sez. III n. 17477/2025	Contrario / Respinto	La diffida stragiudiziale non interrompe la prescrizione dell'azione revocatoria, diritto potestativo esercitabile solo con domanda giudiziale.
Cass. Civ. Sez. I n. 5858/2026	Contrario / Respinto	La prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c. decorre perentoriamente dalla data della trascrizione immobiliare nei registri pubblici.

03. Il riparto dell'onere probatorio: presunzioni ed eccezioni di capienza

3.1 — La prova del peggioramento e l'onere in capo al creditore

La disciplina dell'**onere della prova** sui **presupposti dell'azione revocatoria ordinaria** riflette le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., modellate secondo il canone ermeneutico della **vicinanza della prova**. L'attore che agisce in revocatoria non è gravato dal dovere di compiere un'indagine esaustiva sull'intero patrimonio del debitore. L'onere probatorio a carico del creditore si esaurisce nella **dimostrazione documentale** del **fatto costitutivo della pretesa**: l'esistenza del credito, la stipula dell'**atto dispositivo** e la conseguente modificazione peggiorativa dell'asse patrimoniale. È sufficiente allegare e provare che l'atto impugnato ha ridotto la consistenza quantitativa dei beni o ne ha mutato la qualità, rendendo l'espropriazione futura più incerta o gravosa. L'attore assolve pienamente al proprio

onere dimostrando la consistenza dell'atto traslativo e la variazione sfavorevole della **garanzia generica**, senza dover ulteriormente provare l'assoluta incapienza del debitore.

Sul piano dell'elemento soggettivo, la prova della *scientia fraudis* o del *consilium fraudis* trova il suo naturale veicolo nel **meccanismo delle presunzioni semplici** ex artt. 2727 e 2729 c.c. Risulterebbe diabolico esigere dal creditore la prova diretta e documentale della malafede o dell'intento elusivo delle parti. La giurisprudenza valorizza **indici sintomatici gravi**, precisi e concordanti: lo stretto **rapporto di parentela**, affinità o convivenza tra alienante e acquirente, la contestualità temporale tra il sorgere del debito e l'atto dispositivo, la macroscopica sproporzione del corrispettivo o la permanenza del debitore nel godimento dell'immobile ceduto. Come già osservato in materia di garanzie personali ed eccezioni opponibili dal garante, la trasparenza dei rapporti patrimoniali costituisce un parametro imprescindibile di **valutazione giudiziale**. Di fronte a una concatenazione presuntiva coerente, si determina una fisiologica **inversione dell'onere probatorio** a carico dei convenuti.

3.2 — L'eccezione paralizzante del debitore: la dimostrazione del patrimonio residuo

Una volta provata dal creditore la modificazione peggiorativa della consistenza patrimoniale, il rischio processuale si sposta interamente sul debitore. Non è onere dell'attore perlustrare l'intero asse patrimoniale del convenuto per dimostrarne l'assoluta indigenza. Grava al contrario sul debitore convenuto l'onere in via di eccezione di allegare e dimostrare l'esistenza di **beni residui ampiamente capienti**. La medesima logica di riparto vale quando il debitore convenuto non si limiti a eccepire la capienza del patrimonio residuo, ma contesti radicalmente l'esistenza stessa del credito posto a fondamento dell'azione: anche in tal caso l'onere di provare l'insussistenza del credito grava su di lui, e non sul creditore attore, che ha già assolto il proprio onere allegando il titolo della propria pretesa. La dimostrazione deve avere a oggetto cespiti di valore tale da garantire l'integrale soddisfacimento del credito azionato. Una generica contestazione o la mera allegazione di svolgere un'attività lavorativa o imprenditoriale retribuita non possiede efficacia esimente. Il debitore deve fornire la prova documentale puntuale dell'**effettiva consistenza** e della **pronta liquidabilità** delle attività patrimoniali superstiti.

Non è sufficiente, ai fini dell'eccezione, che il valore nominale dei beni residui pareggi l'importo del debito: occorre che si tratti di beni di **agevole e sicura espropriazione**, non gravati da vincoli o pesi che ne compromettano il valore utile di realizzo. Beni residui gravati da ipoteche o pignoramenti concorrenti non soddisfano l'onere del debitore, confermando la piena sussistenza dell'*eventus damni*.

Il riparto dell'onere probatorio trova una razionale giustificazione nella concreta disponibilità delle informazioni. Il debitore è il solo soggetto a conoscere l'esatta composizione del proprio patrimonio e l'eventuale esistenza di rapporti bancari o titoli non risultanti da pubblici registri. Addossare al creditore la prova negativa dell'assenza di altri cespiti significherebbe subordinare la tutela pauliana a una *probatio diabolica*. L'ordinamento impone al debitore una condotta processuale improntata a **lealtà e trasparenza patrimoniale**. La mancata allegazione specifica o l'ambiguità circa la reperibilità dei beni residui conduce inesorabilmente alla declaratoria di **inefficacia relativa** dell'atto dispositivo impugnato.

L'eccezione di capienza residua costituisce un'**eccezione in senso stretto**, soggetta alle **preclusioni assertive** fissate dal codice di rito. Il convenuto deve formularla tempestivamente nella **comparsa di risposta** nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., non potendo dedurla tardivamente nel prosieguo del giudizio. La tardività della deduzione preclude ogni successiva indagine peritale o documentale. La **stabilità della garanzia** patrimoniale non può essere rimessa in discussione da difese intempestive. Ne consegue che la dialettica probatoria sulla capienza residua costituisce il vero spartiacque tra il successo dell'azione conservativa e la salvaguardia dell'**autonomia contrattuale** del debitore.

> **L'onere probatorio sulla capienza del patrimonio residuo**
>
> Il creditore deve provare unicamente la variazione patrimoniale peggiorativa. Grava interamente sul debitore convenuto l'onere di eccepire e documentare tempestivamente che i beni residui sono capienti, stabili e prontamente aggredibili in via esecutiva.

04. Il regime agevolato degli atti a titolo gratuito

4.1 — Trust autodichiarato, fondo patrimoniale e accordi della crisi familiare

L'applicazione dell'azione revocatoria agli strumenti di **segregazione patrimoniale** rappresenta un terreno di costante scontro tra **autonomia negoziale** e tutela del credito. La qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito assume una valenza dirimente sul piano processuale e sostanziale. Ai sensi

dell'art. 2901 c.c., la gratuità dell'atto esonera l'attore dalla dimostrazione della partecipazione alla frode da parte del terzo. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente ricondotto nell'alveo degli **atti a titolo gratuito** una vasta gamma di negozi apparentemente neutri o causali. Tra questi spicca in primo luogo la costituzione del **fondo patrimoniale**.

Un discorso analogo, sul piano dei principi generali e al di fuori del perimetro delle pronunce qui esaminate, viene talvolta esteso dalla prassi al trust: la sua eventuale riconduzione fra gli atti a titolo gratuito dipende dalla concreta assenza di corrispettivo per il disponente, da verificare caso per caso.

> **« La segregazione del patrimonio in vincoli di destinazione familiare non elide la garanzia dell'art. 2740 c.c., poiché l'effetto protettivo cede sistematicamente dinanzi alla tutela delle ragioni creditorie anteriori. »**

Analoga impostazione rigorosa governa i **trasferimenti immobiliari** attuati in sede di separazione personale o divorzio. I coniugi convengono frequentemente attribuzioni patrimoniali solutorie o compensative a definizione della **crisi coniugale**. Tali pattuizioni, pur inserite in un accordo complessivo di separazione, non sfuggono al sindacato revocatorio. Come già analizzato in tema di garanzie patrimoniali e trasferimenti nella **crisi coniugale**, l'atto traslativo è considerato a titolo oneroso soltanto se funzionale a estinguere una pregressa obbligazione di mantenimento determinata e proporzionata. Qualora il trasferimento ecceda manifestamente il quantum dovuto o realizzi un arricchimento ingiustificato a favore dell'altro coniuge, l'attribuzione degrada ad atto gratuito. I creditori anteriori possono agire senza dover provare la collusione del coniuge beneficiario.

La costituzione di **fondo patrimoniale** ex art. 167 c.c. soggiace a un identico trattamento ermeneutico. L'imposizione di un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia sottrae i beni all'espropriazione per debiti contratti per scopi estranei. Tale vincolo non richiede alcuna controprestazione e configura un negozio a titolo gratuito. La revocabilità del fondo patrimoniale è pacifica ogniqualvolta la destinazione comprometta le ragioni dei creditori generici. L'interesse familiare non assurge a valore costituzionale sovraordinato rispetto alla garanzia dell'adempimento delle obbligazioni. La qualificazione gratuita di questi istituti assicura al creditore una corsia processuale agevolata, neutralizzando le più comuni strategie di schermo patrimoniale.

4.2 — Scientia fraudis e irrilevanza dello stato soggettivo dei beneficiari

Il **regime soggettivo** dell'art. 2901 c.c. opera secondo una logica rigorosamente asimmetrica a seconda della natura dell'atto. Nei **negozi a titolo oneroso**, la legge esige la **prova della scientia damni** anche in capo al terzo contraente. Negli **atti a titolo gratuito**, la **posizione dell'avente causa** è considerata del tutto recessiva rispetto a quella del creditore danneggiato. L'ordinamento preferisce tutelare chi agisce per evitare un danno (*qui certat de damno vitando*) rispetto a chi cerca di preservare un guadagno privo di corrispettivo (*qui certat de lucro captando*). Ne consegue che lo stato soggettivo dei beneficiari del trust o del coniuge assegnatario a titolo liberale è irrilevante. Anche la totale **buona fede incolpevole** del terzo non impedisce la declaratoria di inefficacia relativa dell'**attribuzione patrimoniale**.

Sul versante del debitore disponente, il **coefficiente psicologico** richiesto per gli atti gratuiti è circoscritto alla mera **consapevolezza del pregiudizio**. Non è necessario dimostrare un dolo specifico, una macchinazione fraudolenta o l'intenzione di nuocere. Come chiarito dalla Cassazione civile Sez. III con l'ordinanza n. 14417 del 23 maggio 2024[4], è sufficiente la **previsione del danno economico** o la mera consapevolezza che l'atto diminuisce la **garanzia generica**. Si tratta di un **dolo generico** o di una **colpa cosciente** nella gestione delle proprie obbligazioni. Il debitore che dispone gratuitamente dei propri beni conoscendo l'esistenza di debiti insoddisfatti non può invocare scusanti soggettive. Nella prassi applicativa, tale consapevolezza si desume da indici concreti: la posizione di socio illimitatamente responsabile della società debitrice, che consente l'accesso al rendiconto della gestione sociale, o la qualità di garante personale dell'obbligazione principale, che impone un onere di informazione sulle condizioni patrimoniali del debitore garantito. Chi si trova in una simile posizione qualificata non può invocare l'ignoranza incolpevole del pregiudizio arrecato ai creditori, proprio perché la fonte stessa dell'informazione gli era, per legge o per contratto, pienamente accessibile. La semplicità dell'accertamento psicologico rende la revocatoria degli atti gratuiti uno strumento rapido ed altamente efficace di **ripristino della garanzia**.

05. La prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c. e il

rigore pubblicitario

5.1 — Il dies a quo dalla trascrizione immobiliare

L'assetto sistematico che governa i **presupposti dell'azione revocatoria ordinaria** si coordina con il termine di **prescrizione quinquennale** espressamente stabilito dall'art. 2903 c.c. Il testo della norma ancora formalmente il decorso del termine *dalla data dell'atto*. Questa formulazione letterale è stata oggetto di una complessa evoluzione nomofilattica volta a coordinare la disposizione con la regola generale dell'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'interrogativo ermeneutico riguarda la rilevanza della conoscibilità effettiva dell'atto rispetto alla sua **conoscibilità legale**.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha consolidato un principio rigoroso e oggettivo. Per tutti gli atti soggetti a **trascrizione nei registri immobiliari** ex art. 2643 c.c., il *dies a quo* della prescrizione coincide indefettibilmente con la data del **perfezionamento della formalità pubblicitaria**. Come riaffermato dall'ordinanza della Prima Sezione Civile n. 5858 del 15 marzo 2026[1], la trascrizione immobiliare realizza una presunzione legale di conoscibilità *erga omnes*. Da quel momento, l'atto dispositivo diviene opponibile ai terzi ed entra nella sfera di conoscibilità del creditore mediante l'ordinaria **diligenza del creditore** e la consultazione dei **registri della Conservatoria**. Non assume alcun rilievo la circostanza che il creditore abbia appreso dell'atto in un momento successivo.

La soluzione opposta, basata sulla scoperta effettiva del pregiudizio o sulla soggettiva ignoranza incolpevole, è stata recisamente respinta. Essa esporrebbe gli acquirenti e la sicurezza dei traffici a uno stato di incertezza intollerabile, lasciando l'efficacia dei trasferimenti sospesa a tempo indeterminato. Il creditore diligente ha l'onere di monitorare periodicamente la consistenza del patrimonio immobiliare del proprio debitore. Il decorso di cinque anni dal deposito della **nota di trascrizione** consuma perentoriamente la facoltà di impugnazione, consolidando in via definitiva l'**effetto traslativo** in favore del terzo acquirente.

5.2 — L'inidoneità della diffida stragiudiziale ai fini interruttivi

L'errore operativo più frequente nella gestione della fase precontenziosa consiste nel ritenere che la prescrizione dell'azione revocatoria possa essere interrotta mediante una **lettera di diffida o costituzione in mora** inviata via PEC o raccomandata. Si tratta di un errore tanto più insidioso

perché, in altri ambiti del diritto delle obbligazioni, la diffida stragiudiziale produce regolarmente l'effetto interruttivo: la specificità della revocatoria, in questo, non è intuitiva per chi non conosca a fondo la sua natura costitutiva. L'art. 2943, quarto comma, c.c. attribuisce efficacia interruttiva a qualsiasi atto stragiudiziale che valga a costituire in mora il debitore. La disposizione è applicabile esclusivamente ai diritti di credito aventi a oggetto una **prestazione dovuta** dal soggetto intimato. L'azione revocatoria ordinaria non tutela un diritto di credito in via di adempimento, bensì introduce un **giudizio costitutivo di inefficacia relativa**.

In conformità al principio ribadito dall'ordinanza della Terza Sezione Civile n. 17477 del 29 giugno 2025[5], la Suprema Corte ha sancito la radicale inidoneità della **diffida stragiudiziale** a interrompere il decorso del termine ex art. 2903 c.c. Il potere conferito al creditore di domandare la declaratoria di inefficacia costituisce un **diritto potestativo ad accertamento costitutivo**, il cui esercizio può compiersi unicamente mediante la **domanda giudiziale**. Non è concepibile una **costituzione in mora** in senso tecnico per un **diritto potestativo** giudiziale, giacché il debitore e il terzo acquirente non sono tenuti ad alcuna prestazione materiale stragiudiziale a favore dell'attore.

L'interruzione della prescrizione quinquennale esige indefettibilmente la **notificazione dell'atto di citazione** introduttivo del giudizio revocatorio. Ai fini del rispetto del termine prescrizionale, assume rilievo determinante la data in cui la notifica si perfeziona per il notificante ai sensi del principio di **scissione soggettiva** degli effetti della notifica. Qualsiasi **sollecito epistolare**, negoziazione assistita o intimazione preventiva resta totalmente priva di rilievo interruttivo. L'avvocato che confidi nella diffida per guadagnare tempo rischia di veder eccepita l'**estinzione dell'azione**, con conseguente consolidamento dell'effetto lesivo dell'atto dispositivo. La medesima regola vale, per identità di ratio, anche per la revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall.: si tratta, in entrambi i casi, dell'esercizio di un diritto potestativo mirante a una pronuncia di inefficacia, rispetto al quale la controparte versa in una posizione di mera soggezione, e non in un obbligo di prestazione suscettibile di costituzione in mora. La regola della scissione soggettiva degli effetti della notifica, enunciata in origine dalle Sezioni Unite per gli atti processuali il cui diritto non può farsi valere se non in via giudiziale, si estende dunque anche a questo ambito.

06. Conclusioni

L'analisi sistematica condotta evidenzia la profonda modernizzazione che ha investito i **presupposti dell'azione revocatoria ordinaria**. Il rimedio pauliano ha progressivamente affrancato la propria

portata dalla nozione ottocentesca di sanzione dell'insolvenza conclamata. Nella giurisprudenza della Suprema Corte, la revocatoria opera quale strumento agile e pervasivo di **conservazione preventiva della solvibilità**. La valorizzazione del danno qualitativo consente di colpire tempestivamente le manovre di trasformazione dei cespiti stabili in valori volatili, disinnescando strategie elusive basate sulla formale parità aritmetica dei valori. Al contempo, l'apertura verso la tutela dei crediti litigiosi ed eventuali, azionabili senza la previa formazione di un titolo esecutivo, assicura una protezione anticipata senza sacrificare la ragionevole durata del processo.

Lo stesso rigore probatorio, del resto, opera in entrambe le direzioni: se il creditore deve provare il solo fatto dispositivo e la sua incidenza peggiorativa, il debitore che intenda paralizzare l'azione sopporta l'onere, spesso più gravoso, di documentare puntualmente la capienza o l'inesistenza del credito azionato. Questo marcato favore per le ragioni creditorie trova il suo necessario contrappeso dogmatico nella rigorosa delimitazione temporale fissata dalla prescrizione quinquennale. L'ancoraggio del *dies a quo* al perfezionamento della **pubblicità legale dichiarativa** e l'esclusione di efficacia interruttiva per le diffide stragiudiziali tutelano l'affidamento dei terzi e la sicurezza della circolazione giuridica. La revocatoria ordinaria si conferma così un istituto di straordinario equilibrio dogmatico e pratico: inflessibile nel colpire gli atti dispositivi lesivi posti in essere con consapevolezza, ma perentorio nel consolidare i diritti acquisiti decorso il quinquennio legale di prescrizione.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Art. 1414 c.c. — Effetti della simulazione tra le parti e distinzione con la revocatoria ordinaria.

Art. 2643 c.c. — Atti soggetti a trascrizione nei registri immobiliari e presunzione di legale conoscibilità.

Art. 2697 c.c. — Onere della prova e principio di vicinanza della prova nel processo civile.

Artt. 2727-2729 c.c. — Disciplina delle presunzioni legali e semplici per la prova della scientia fraudis.

Art. 2740 c.c. — Responsabilità patrimoniale del debitore e garanzia generica del soddisfacimento del credito.

Art. 2901 c.c. — Presupposti e condizioni dell'azione revocatoria ordinaria.

Art. 2902 c.c. — Effetti dell'azione revocatoria e declaratoria di inefficacia relativa.

Art. 2903 c.c. — Termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria.

Art. 2929-bis c.c. — Espropriazione diretta di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.

Art. 2935 c.c. — Decorrenza della prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Art. 2943 c.c. — Atti interruttivi della prescrizione e inapplicabilità della costituzione in mora stragiudiziale ai diritti potestativi.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione civile Sez. I, ordinanza n. 5858 del 15 marzo 2026** — Il dies a quo della prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria ex art. 2903 c.c. decorre dalla data della trascrizione dell'atto di disposizione nei registri immobiliari. Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: per gli atti soggetti a trascrizione, il termine di prescrizione decorre dalla trascrizione, che realizza una presunzione legale di conoscibilità erga omnes.
2. **Cassazione civile Sez. III, ordinanza n. 4554 del 28 febbraio 2026** — L'eventus damni ricomprende la **modificazione qualitativa** del patrimonio che rende più incerto o difficoltoso il recupero coattivo del credito. Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: l'eventus damni prescinde dall'insolvenza conclamata ed è integrato dalla mera esposizione a pericolo della fruttuosità dell'esecuzione forzata.
3. **Cassazione civile Sez. III, ordinanza n. 16845 del 23 giugno 2025** — L'azione revocatoria compete anche al titolare di credito litigioso, eventuale o risarcitorio prima della formazione del giudicato definitivo di condanna. Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: la nozione di credito rilevante ex art. 2901 c.c. è lata e comprende anche le ragioni creditorie litigiose o eventuali, non coperte da titolo esecutivo.
4. **Cassazione civile Sez. III, ordinanza n. 14417 del 23 maggio 2024** — Negli atti a titolo gratuito la scientia damni si esaurisce nella mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alla garanzia patrimoniale. Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: per gli atti a titolo gratuito, quali il fondo patrimoniale, la scientia damni richiesta

al debitore si esaurisce nella mera previsione o consapevolezza del pregiudizio, senza necessità di dolo specifico.

5. **Cassazione civile Sez. III, ordinanza n. 17477 del 29 giugno 2025** — La costituzione in mora stragiudiziale non è idonea a interrompere la prescrizione dell'azione revocatoria, esercitabile solo mediante domanda giudiziale in quanto diritto potestativo ad accertamento costitutivo. Esito: rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Punto: l'art. 2943, comma 4, c.c. non si applica all'azione revocatoria; l'interruzione della prescrizione richiede la notificazione dell'atto di citazione.

Bruno Taverniti

Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico

Si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.